



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Bardonecchia (Torino)

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2021 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Bardonecchia - Richiesta istruttoria.

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2021, contenente richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro trenta giorni dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore

dott. Diego Poggi

firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec:
piemonte.controllo@corteconticert.it

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2021, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Bardonecchia, si riscontra quanto segue:

1. Capacità di riscossione e fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La capacità di riscossione generale e in particolare delle entrate proprie (titolo 1 e 3) ha avuto la seguente evoluzione:

Comun	Bardonecchia									
	Tot Entrate	titolo 1 - tipologia 101			titolo 3			titolo 4		
Anno	complessiva	competenza	residui	Rs finali	competenza	residui	residui finali	res	rs fin	red da P.A
2019	57,13%	89,06%	41,58%	1.459.208,07	56,40%	0,99%	5.417.554,51	48,13%	1.953.245,96	
2020	67,36%	83,45%	41,42%	1.882.048,22	83,64%	47,91%	3.032.730,37	71,57%	2.859.868,65	24,85%
2021	59,23%	91,72%	27,07%	1.637.623,14	68,46%	3,43%	3.363.915,49	56,63%	3.154.739,02	40,11%
2022	73,13%	89,47%	53,60%	1.644.081,83	76,54%	87,26%	814.105,72	51,97%	2.271.489,56	79,14%

La tabella evidenzia alcune criticità, soprattutto per quanto riguarda la capacità di riscossione dei residui attivi, fino al 2021, al quale segue un netto miglioramento nel 2022.

Dal parere del revisore al rendiconto **2022** si evidenzia, però, al 31/12/2022 la seguente situazione relativa all'anzianità dei residui attivi:

	Esercizi		2019	2020	2021	2022	Totali
	Precedenti						
Titolo I	€ 328.686,62	€ 172.772,79	€ 326.047,74	€ 154.611,32	€ 661.963,36	€ 1.644.081,83	
Titolo II	€ 16.265,17	€ 22.530,91	€ 56.327,29	€ 390.822,87	€ 959.746,55	€ 1.445.692,79	
Titolo III	€ 363.046,42	€ 3.847,41	€ 14.507,44	€ 46.647,19	€ 386.057,26	€ 814.105,72	
Titolo IV	€ 267.927,56	€ 2.645,48	€ 337.426,96	€ 662.298,39	€ 1.001.191,17	€ 2.271.489,56	
Titolo V	€ -	€ -	€ 39.991,10	€ -	€ -	€ 39.991,10	
Titolo VI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Titolo VII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Titolo IX	€ 44.175,83	€ 4.729,13	€ 12.645,18	€ 57.776,49	€ 15.363,25	€ 134.689,88	
Totali	€ 1.020.101,60	€ 206.525,72	€ 786.945,71	€ 1.312.156,26	€ 3.024.321,59	€ 6.350.050,88	

Dall'Elenco dei residui al 31/12/2022 risultano residui attivi risalenti fino al 2004:

LENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI							
N	Num./Anno	Capitolo	Tipol.	Tit.	Descrizione	Importo	Motivazione
1	23/2004	3020.65	200	4	GC 129 del 8.08.03 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	239.460,00	Credito certo ed esigibile nell'esercizio
2	1250/2009	2321.0	500	3	CREDITO A CARICO DELLA SOCIETA' VALICO S.R.L. DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N°31154/2003 DEL 04.04.2007 - TRANSAZIONE VALICO S.R.L. - COMUNE DI BARDONECCHIA DEL 18.06.2009 - ACCERTAMENTI E RICHIESTA VARIAZIONE FONDI DI BILANCIO	10.000,00	Credito certo ed esigibile nell'esercizio
3	1354/2009	3970.0	200	9	CREDITO A CARICO DELLA SOCIETA' VALICO S.R.L. DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N°31154/2003 DEL 04.04.2007 - TRANSAZIONE VALICO S.R.L. - COMUNE DI BARDONECCHIA DEL 18.06.2009 - ACCERTAMENTI E RICHIESTA VARIAZIONE FONDI DI BILANCIO	40.012,00	Credito certo ed esigibile nell'esercizio
4	1587/2009	20.10	101	1	I.C.I. VIOLAZIONI ANNO 2009 - DETERMINAZIONI	5.470,00	ruolo coattivo
5	304/2010	280.0	101	1	TARSU 2010	15.840,16	RUOLO DI COMPETENZA
6	1121/2010	20.10	101	1	TOTALE AVVISI DI ACCERTAMENTO AL N. 195 DEL 30/10/2010	683,00	AVVISI DI ACCERTAMENTO
7	1248/2010	20.10	101	1	APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	7.186,34	RUOLO COATTIVO
8	24/2011	20.10	101	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL N. 196 AL N. 302 ANNO 2010 ESECUTIVI NEL 2011	2.145,38	AVVISI ACCERTAMENTO
9	231/2011	281.0	101	1	Accertamenti TARSU 2010 pagati nel 2011/2012	18.147,00	AVVISI ACCERTAMENTO
10	234/2011	281.0	101	1	Accertamenti TARSU 2011 (rif. tabulato del 28/05/2011)	4.720,00	AVVISI ACCERTAMENTO
1	347/2011	280.0	101	1	Approvazione minuta avvisi di pagamento TARSU per l'anno 2011,	8.606,18	RUOLO DI COMPETENZA

Si ricorda la necessità di tener conto di quanto previsto dal principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2, D.lgs. 118/2011, il quale, al riguardo, dispone come *“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”*

Per quanto esposto, si invita l'Ente a trasmettere dettagliati riferimenti sulle motivazioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e, illustrando le attività intraprese dall'amministrazione per addivenire a un tempestivo incasso.

2. Conciliazione dei rapporti con gli organismi partecipati

Dall'esame del questionario (sezione III - organismi partecipati) il Revisore unico ha attestato che si sono verificati dei casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j, del D.Lgs. n. 118 del 2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve illustrare, tra l'altro, *“gli esiti*

della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Si invita l'Ente a fornire dimostrazione dell'avvenuta riconciliazione dei rapporti con i propri organismi partecipati nei termini indicati dalla predetta normativa, ovvero di specificare per quali rapporti non vi è stata la conciliazione, specificando l'entità di tali rapporti, la natura debitoria o creditoria ed i soggetti di riferimento, specificando le misure organizzative adottate per il superamento di tale criticità.

3. Ricognizione degli organismi partecipati

Si riscontra da Vs deliberazione di ricognizione delle partecipate, n. 33 del 2022, la partecipazione indiretta in AMIAT V S.p.A. (tramite Acea Pinerolese Industriale S.p.A.), la quale (dalla visura estratta sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro) risulta priva di personale dipendente.

L'art. 20 punto b) del TUSP impone iniziative di razionalizzazione nel caso di "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" e pertanto si chiede di relazionare in merito alle iniziative assunte dal comune, in qualità di socio della controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in merito al superamento di tale criticità.

4. Risorse vincolate al risultato di amministrazione

Dal portale Finanza Locale si evidenziano:

CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI

656.800,00

Non risulta indicato alcun vincolo da trasferimenti presente nell'allegato a2 tra le entrate vincolate accertate nell'esercizio.

In merito si ricorda che al punto 13.7, "tabella dimostrativa del risultato di amministrazione", dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, si precisa, con riferimento all'allegato "a2" al rendiconto, che il relativo prospetto deve tassativamente riportare quanto segue:

- lettera a) - "Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/N": deve essere indicato l'importo della specifica entrata vincolata nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare della corrispondente entrata vincolata della lettera i) dell'allegato a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate, indicati nell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio

precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- lettera c) "Entrate vincolate accertate nell'esercizio n": deve essere indicato l'importo delle entrate con specifico vincolo di destinazione accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

- lettera d) - "Impegni exerc. n finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione": deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione.

lettera e) - "Fondo plur. vinc. al 31/12/n finanziato da entrate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione"

ciò in quanto tutti i fatti di gestione aventi una rilevanza finanziaria devono trovare una precisa collocazione nel rendiconto, per esigenze di trasparenza e nel rispetto del principio generale di integrità dei bilanci, in base al quale le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Si richiede di dare evidenza dell'assenza dei presupposti che richiederebbero l'apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, in relazione ai trasferimenti statali sopra menzionati.

5. Verifica su prospetto risorse accantonate (allegato a/1) ed equilibri di bilancio

Dalla consultazione dei dati di rendiconto tratti dalla BDAP emerge che l'Ente, con il rendiconto dell'anno 2021, ha accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità la somma di € 1.961.935,74.

I medesimi accantonamenti risultano, nei loro valori al 31 dicembre 2021, indicati anche nell'allegato a.1. relativo all'elenco delle risorse accantonate da cui risultano i seguenti dati:

Risorse accantonate (All. a1)	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.548.977,75		173.497,99	239.460,00	1.961.935,74

Fermi restando i valori indicati nell'ultima colonna, dal raffronto di tale prospetto con i dati del rendiconto - parte spesa - Missione 20 *Fondi e accantonamenti*, risulterebbero le seguenti incongruenze tenendo conto degli stanziamenti definitivi effettuati nel bilancio dell'anno 2021. Le risorse stanziata nel bilancio per FCDE sono di € 315.917,83, per cui l'incremento del fondo tra il 2020 e il 2021 si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) - per l'intero importo di € 315.917,83, così come emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che '[c]on riferimento ai capitoli

di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)';

Risorse accantonate (All. a1)	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.548.977,75		315.917,83	97.040,16	1.961.935,74

L'analisi sopra riportata comporta l'errata formazione del prospetto di verifica degli equilibri. In particolare, non risulterebbe coerente con il rendiconto la voce finale W2) *Equilibrio di bilancio*, che a sua volta discende dalle voci riepilogative O2 relativa agli equilibri di parte corrente, e Z2 relativa agli equilibri di parte capitale, in quanto non sono corrette le voci ivi comprese relative alle risorse accantonate stanziata ed alla variazione di accantonamenti.

In ogni caso si rileva comunque che l'entità degli errori non è tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri come rappresentati nella situazione rilevabile a rendiconto 2021.

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Ente a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a.1.) e del prospetto di verifica degli equilibri, specificando la ragione per cui ha ricompreso la voce "altri accantonamenti" tra le risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio (colonna c. dell'allegato a.1.) e il FCDE tra le variazioni degli accantonamenti (colonna d. dell'allegato a.1.), con ciò che ne è conseguito in termini di compilazione del prospetto di verifica degli equilibri.

6. Fondo contenzioso

Con il rendiconto dell'anno 2021 l'Ente ha accantonato l'importo di € 50.000,00 a titolo di fondo contenzioso.

Nel corso del 2021 l'Ente ha impegnato spese per patrocini legali pari ad € 32.047,69

Nel 2022 si assiste ad un incremento del Fondo contenzioso.

anno	Fondo contenziosos	Patrocini legali (imp/FPV)
2020	50.000,00	0,00
2021	50.000,00	32.047,69
2022	184.479,82	88.790,47

Nel questionario dell'organo di revisione, inoltre, si evidenziano spese per incarichi legali in FPV di parte corrente pari ad € 112.046,70.

3.4 Indicare per quali tipologie di spesa corrente è stato attivato, in sede di rendiconto 2021, il FPV:

Voce di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	€ 205.238,18
Trasferimenti correnti	€ 5.800,00
Incarichi a legali	€ 112.046,70

Si ricorda che, in presenza di contenziosi pendenti, la necessità di provvedere ad una valutazione del rischio contenzioso è espressamente disciplinata dai principi contabili ed, in particolare, dal punto 5.2 lettera h) dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 in materia di fondo contenzioso.

In esso si prevede che "l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

La Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 14/2017/INPR e già, in precedenza, deliberazione n. 9/2016/INPR) evidenzia la particolare attenzione che deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso per cui "risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. [...] la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".

La presenza di contenziosi impone, dunque, una attenta ed analitica disamina - nel corso ed al termine di ciascun esercizio finanziario - affinché gli accantonamenti per far fronte ad eventuali soccombenze possano essere tempestivamente stanziati e resi disponibili. Ciò con riferimento a tutti i potenziali rischi a cui il contenzioso pendente espone l'Ente e, cioè, sia con riferimento ad eventuali specifiche richieste risarcitorie, sia alla possibile soccombenza con condanna alla rifusione delle spese legali e processuali.

In particolare - come ha precisato la giurisprudenza contabile in più occasioni e da ultimo anche la Sezione di controllo per il Piemonte, con deliberazione n.

16/2022/SRCPIE/PRSE, "In base alle prassi aziendalistiche affermatesi in materia, ove l'amministrazione giudichi come "remoto" il rischio di soccombenza, non sorge l'obbligo di effettuare alcun accantonamento; ove invece il rischio di perdita della lite sia valutato come tecnicamente "possibile", all'ente è rimessa la costituzione del fondo in misura oscillante tra il 10% e il 50% del valore della domanda giudiziale e relativi accessori di legge; infine laddove l'accoglimento dell'avversa domanda appaia, ex ante e allo stato dell'arte, "probabile", la prudenza richiede di accantonare una somma anche maggiore del 50% del valore della causa e, in caso di ammontare particolarmente elevato, il principio contabile consente lo stanziamento delle relative risorse su un orizzonte temporale di tre anni al massimo".

Nel questionario periodico sui debiti fuori bilancio si evidenzia comunque l'esito positivo della vostra ricognizione:

2. Nell'ambito di tale ricognizione, o di ricognizioni svolte nelle annualità successive, l'Ente ha provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza, anche secondo i criteri fissati dall'Organismo Italiano Contabilità (rischio probabile, possibile e remoto), ed ha provveduto alla stima dei relativi oneri? No

2.1 In caso di risposta positiva compilare la seguente tabella

Rischio	Intera somma	Parte della somma	Nessun accantonamento
Probabile >50%			
Possibile <50%			
Remoto <10%			

Per "somma" si intende l'ammontare di cui l'Ente è chiamato a rispondere in caso di esito negativo del contenzioso

Preso atto di quanto sopra, si invita l'Ente a fornire un quadro aggiornato degli eventuali contenziosi in essere, precisando:

- autorità giudiziaria;
- grado e stato della causa;
- domanda giudiziale proposta contro il comune;
- conseguenti passività potenziali in ragione del rischio di soccombenza, da stimare sulla base del sopra richiamato principio contabile;

si richiede inoltre di precisare se l'ente ha effettuato pagamenti a seguito di contenziosi o passività potenziali per fatti gestionali risalenti ad esercizi pregressi e per i quali non era stato effettuato alcun accantonamento.